



CITTÀ DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale

Seduta del 22/12/2023

n° 21

OGGETTO: ART. 20 DEL TUSP. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI MANFREDONIA ALLA DATA DEL 31/12/2022.

L'anno duemilaventitre il giorno ventidue del mese di Dicembre alle ore 14.00 in Manfredonia e nel Palazzo di Città.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Rachele Grandolfo Commissario Straordinario

Nominato per la provvisoria gestione del Comune di Manfredonia con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 novembre 2023, alla presenza del *Segretario Maurizio Guadagno* ha adottato la seguente deliberazione.

Su proposta-relazione del Segretario Generale:

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - o le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - o l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

PREMESSO CHE:

- ✓ l'art. 20, comma 1°, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico"), dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare, a cadenza annuale, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detenga partecipazioni dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, qualora ricorrano i seguenti presupposti:
 - partecipazioni in società che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche socie (art. 4, comma 1°, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2°, TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dei commi 3° e seguenti dell'art. 4 del TUSP;
 - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (la soglia di fatturato è ridotta a 500.000 euro nel periodo transitorio relativo ai trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 20 TUSP, come stabilito dall'art. 26, comma 12- quinquies del TUSP);
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (per le società di cui all'articolo 4, comma 7°, TUSP si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del medesimo Testo Unico, come previsto dall'art. 26, comma 12-quater, TUSP);

- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP;
- ✓ l'art. 4, comma 1°, TUSP, consente ai Comuni di costituire società, ovvero acquisire o mantenere partecipazioni (dirette o indirette) in società già costituite, solamente se queste risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- ✓ l'art. 4, comma 2°, del TUSP prevede che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
 - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1° e 2°, TUSP;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1°, lettera a), D. Lgs. n. 50 del 2016;
 - i commi 3°, 6°, 7°, 8° e 9-ter dell'art. 4 del TUSP contemplano una serie di ulteriori attività per il cui svolgimento la pubblica amministrazione è espressamente legittimata a costituire o a detenere partecipazioni in società (parrebbe, anche a prescindere dal cosiddetto vincolo di scopo di cui al menzionato art. 4, comma 1°, TUSP);

Atteso che:

- l'articolo 20 del Testo Unico prevede una procedura di carattere ordinario che gli enti pubblici sono chiamati ad attivare nella gestione delle società partecipate, a cadenza annuale. A tale procedura di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute (che fa seguito alla revisione straordinaria prevista, in sede di prima applicazione, dal citato articolo 24) si procede a partire dal 2018 (con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017 come prevede l'art. 26, comma 11°, del medesimo Testo Unico);
- il piano di razionalizzazione, eventualmente predisposto al verificarsi delle condizioni di cui al sopra citato art. 20, comma 2, TUSP, deve essere corredato da apposita relazione tecnica e contenere specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione delle misure previste;
- l'ambito della ricognizione e della (eventuale) razionalizzazione ex art. 20 del TUSP si estende alle partecipazioni societarie "dirette o indirette" detenute dalle amministrazioni pubbliche, ove, ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico, si deve

intendere per "partecipazione" "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi" (ex art. 2, lett. f), del TUSP) e per "partecipazione indiretta" "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica" (ex art. 2, lett. g), del TUSP); la titolarità di strumenti finanziari conferisce al suo possessore diritti amministrativi, i quali riguardano la possibilità di partecipare all'amministrazione della società e alla formazione della volontà sociale;

- l'art. 2, comma 1, lett. l) definisce "società" gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- a norma della definizione appena sopra richiamata, la razionalizzazione periodica ha ad oggetto solamente le partecipazioni - dirette e indirette - in enti di tipo societario, restando pertanto escluse dall'ambito di cui al presente provvedimento le partecipazioni in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria;

Vista:

- la L. 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato il TUSP come segue:
- "722. Al comma 6 dell'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013».
- 723. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente: «5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione».
- 724. All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6»."

Dato atto che:

- la disposizione introdotta con il comma 723 disapplica fino al 31 dicembre 2021 i commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (si suppone nel triennio 2014-2016). Per queste società in utile, ai fini di tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, la norma autorizza pertanto l'amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie, disposizione ulteriormente prorogata anche per l'anno 2022 dal D.lgs. n.73/2021 che ha aggiunto all'art.24 del D.lgs. un nuovo comma 5) ter;
- il comma 724 amplia l'ambito applicativo della disciplina transitoria prevedendo che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei conti non debbano riguardare i gruppi di azione locale, inclusi i gruppi LEADER;
- con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Valle d'Aosta, con parere 7/2019, ha precisato che la deroga prevista dal comma 5 bis dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016, introdotto dall'art. 1, comma 723, della legge 145/2018 all'obbligo di alienazione delle società partecipate entro un anno dalla ricognizione straordinaria (ex art. 24, comma 4, d.lgs. 175/2016) e del divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali, nei confronti della partecipata, con successiva liquidazione coatta, in denaro, della partecipazione detenuta, in caso di mancata alienazione nei termini previsti dalla legge o in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo (ex art. 24, comma 5, d.lgs. 175/2016) è consentita solo nel caso in cui la partecipata abbia prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione ed è riferibile alla sola ricognizione straordinaria delle società partecipate dalle p.a.;

Atteso che:

- la struttura di Monitoraggio del MEF, prevista all'articolo 15 del TUSP, d'intesa con la Corte dei conti, ha pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" e la relativa modulistica;
- in tali indirizzi è specificato che gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti dall'art. 20 del TUSP si integrano con quelli stabiliti dall'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del

tesoro e condivisa con la Corte dei conti; - i consorzi tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato D.lgs. n. 165/2001, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Le partecipazioni delle Amministrazioni in detti consorzi non sono oggetto di razionalizzazione;

- il provvedimento di razionalizzazione, adeguatamente motivato e corredato di un'apposita relazione tecnica, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo, al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare;
- gli atti adottati devono essere comunicati al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei conti;

Dato atto che il Comune di Manfredonia detiene le partecipazioni nelle seguenti società:

1. Azienda Servizi Ecologici (ASE) S.P.A.;
2. Gruppo di Azione Locale Daunofatino s.r.l. (proprietario per il 10,90%)
3. Gestione tributi S.p.A. (scioglimento anticipato e liquidazione della società in corso);
4. Agenzia del Turismo s.c.ar.l. (disposta dismissione con delibera di CC. n. 15/2019);

e deteneva la partecipazione:

1. Consorzio gestione mercato ittico di Manfredonia, soc. coop. (dichiarato fallito dal Tribunale di Foggia con sentenza n. 1 del 16.01.2014);

Dato atto che:

- è stata effettuata l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente alla data del 31 dicembre 2022 ed è stata verificata la ricorrenza dei presupposti previsti dal TUSP per il mantenimento e/o la razionalizzazione di dette partecipazioni societarie;
- gli esiti della ricognizione e della disamina di cui al punto precedente sono esposti nel prospetto allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, nel quale sono altresì indicate le misure e le azioni proposte con riferimento a ciascuna società in cui il Comune detiene partecipazioni;

CONSIDERATO CHE:

- per la Società in house A.S.E. S.p.A., in seguito a Deliberazione N. 64 del 20.12.2019 del Consiglio Comunale della Città di Vieste, con cui - in sede di razionalizzazione delle Società Partecipate - si è stabilito di procedere alla vendita della totalità delle azioni possedute in A.S.E. pari al 3.12%, in quanto, già a partire dal 01.12.2018 non si era provveduto al rinnovo del contratto di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in virtù dell'affidamento del suddetto servizio ad altra ditta del settore;
- a partire dal 2019 il Comune di Vieste per ben tre volte ha determinato il prezzo di vendita delle suddette azioni e ha indetto il relativo bando di gara, comunicando l'avvio del procedimento sia alla società A.S.E. S.p.A. che a questa amministrazione;

- è volontà di questo Comune acquisire le azioni ASE, come già anticipato con nota n. 55959 del 20.12.2022;
- il Comune di Vieste, non avendo all'attualità più alcun interesse a detenere le azioni di detta Società, è disposto a vendere le suddette quote a questo Comune, quale socio di maggioranza, alle condizioni economiche contenute nella nota pervenuta al protocollo dello stesso Ente, Comune di Vieste, n. 37254 del 20.12.2022, per un importo pari a € 21.000,00 da liquidare in numero tre rate annuali a decorrere dal 2023;
- il Comune di Vieste con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 27.12.2022, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, ha approvato il Piano di revisione ordinaria delle società pubbliche, in cui si è stabilito di procedere alla dismissione complessiva delle proprie azioni di proprietà in ASE S.p.A.;
- l'art. 2 del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 nei limiti di cui al comma 1, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento di attività previste dallo stesso Decreto;
- l'art. 8 del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, richiamando l'art. 7, comma 1 dello stesso Decreto attribuisce all'organo consiliare la competenza in merito all'acquisizione di quote in società partecipate;

Assunta la legittimazione a deliberare in virtù del decreto del Presidente della Repubblica del 13.11.2023, di nomina del Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Manfredonia con i poteri del Sindaco, del Consiglio e della Giunta comunale;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO lo statuto comunale vigente;

VISTO l'art. 42 D. Lgs. n. 267/00 e ss. mm. ii.;

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Settore proponente in ordine alla regolarità tecnica e del Dirigente del Settore Economico – Finanziario, in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, come di seguito riportato;

VISTO l'allegato parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Manfredonia alla data del 31/12/2022, come risultante dal prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di approvare, in particolare, tutte le misure e le azioni in essa indicate, con riferimento a ciascuna società partecipata;

3. di procedere conseguentemente al mantenimento della partecipazione in ASE Spa e del Gruppo di Azione Locale Daunofatino srl, che ai sensi del D.lgs. 175/20216 non è soggetto ad obbligo di razionalizzazione;
4. di procedere all'acquisto della totalità delle azioni possedute in A.S.E. S.p.a. dal Comune di Vieste, pari al 3.12%, alle condizioni economiche stabilite nella nota pervenuta al protocollo dell'Ente cedente al n. 37254 del 20.12.2022 per un importo pari a € 21.000,00 da liquidare in numero tre rate annuali a decorrere dal 2023;
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, e di inviare copia della presente deliberazione e del relativo allegato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Puglia ed alla struttura di monitoraggio istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 15 del TUSP;
6. di incaricare il Dirigente del Settore Economico Finanziario di predisporre tutti gli atti consequenziali al fine di ultimare l'acquisizione complessiva delle azioni di proprietà del Comune di Vieste;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 33**

Ufficio Proponente: **SEGRETERIA GENERALE**

Oggetto: **ART. 20 DEL TUSP. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI MANFREDONIA ALLA DATA DEL 31/12/2022.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/12/2023

Il Responsabile di Settore
Maurizio Guadagno

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/12/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
Maricarmen Distante

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Maurizio Guadagno

Il Commissario Straordinario
Rachele Grandolfo

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 -comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì 22/12/2023

Il Segretario
Maurizio Guadagno

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Manfredonia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GRANDOLFO RACHELE in data 27/12/2023
MAURIZIO GUADAGNO in data 22/12/2023